

Nota Unitaria: ferie 2013 per Open Access

Le scriventi Organizzazioni Sindacali a seguito delle molteplici istanze ricevute dai colleghi Open Access di tutta la regione Campania, in attesa di una ulteriore convocazione della Commissione Tecnica, con la presente specificano quanto segue:

1. non esiste accordo sindacale che sancisca percentuali ferie nel periodo estivo;
2. di norma, e senza alcun accordo sottoscritto tra le parti, è applicata una percentuale di personale in ferie pari al 50% nel periodo estivo;
3. i colleghi non sono tenuti, ovvero possono rifiutarsi di assecondare i vincoli di percentuali di fruizioni obbligate di ferie, al fine di ottenere un residuo delle stesse pari a x giorni a fine agosto/settembre, e di ottenere un ulteriore residuo di x giorni a fine novembre.

Infine di seguito si riporta integralmente la normativa applicata da Telecom in coerenza e con quanto previsto dal CCNL. Tra l'altro l'articolo in questione (art.31 Ferie) non è stato sottoposto a modifiche nell'ultimo rinnovo.

Ferie

Al personale in servizio alla data del 19 luglio 2000, nonché al personale che maturi un'anzianità nel Gruppo di dieci anni, le cui prestazioni si articolano su cinque giorni la settimana, sono riconosciuti 23 giorni netti di ferie per ciascun anno; nei confronti del personale assunto dopo il 19 luglio 2000 e con meno di 10 anni di servizio i giorni netti di ferie complessivamente spettanti sono pari a 20.

Nel caso di orario di lavoro concentrato in meno di cinque giorni alla settimana, i numeri di giorni di ferie di cui sopra sono determinati in misura proporzionale

Le ferie devono essere richieste dai lavoratori con congruo anticipo e possono essere concesse dall'Azienda compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo quanto previsto dal vigente CCNL.

Le ferie devono normalmente essere godute nel corso dell'anno di competenza. In ogni caso il periodo feriale non deve essere inferiore a due settimane consecutive su richiesta del lavoratore. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione dei residui di ferie entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di spettanza.

In caso di eccezionali esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio, le eventuali ferie residue fino alle quattro settimane saranno fruito entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione

Napoli 29 maggio 2013

Le Segreterie Regionali
SLC-CGIL FISTEL-CISL UILCOM-UIL